



39925/15

25

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 22/09/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO AGRO'

Dott. DOMENICO CARCANO

Dott. STEFANO MOGINI

Dott. EMANUELE DI SALVO

Dott. GAETANO DE AMICIS

- Presidente - SENTENZA
N. 1577
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 29029/2015
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SOLIMANDO FILIPPO N. IL 24/11/1969

avverso l'ordinanza n. 323/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO,
del 09/04/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;

~~lette~~/sentite le conclusioni del PG Dott.

MARIO D'INELLI, che ha concluso
per il rigetto del ricorso -

Uditi i difensori Avv.; ROSETTA RAGO, che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso -

lu

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 aprile 2015 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'istanza proposta da Filippo Solimando ex art. 309 c.p.p., confermando l'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 10 marzo 2015, che disponeva nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati-fine di cui agli artt. 110 c.p., 73 del d.P.R. n. 309/90 (capi *sub* 5, 6, 7, 8 e 9), e per il delitto di cui all'art. 74 del su citato d.P.R. (capo *sub* 20), in quanto indiziato dei reati-fine di illecita detenzione e traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina, nonché di appartenenza, con ruoli apicali di direzione e comando, ad un'associazione finalizzata alle attività di importazione, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti nel territorio nazionale, avente la sua base operativa in Corigliano Calabro e risultata essere promossa, diretta ed organizzata da persone intranee alla cosca 'ndranghetista degli "Abruzzese" (capo *sub* 21), tra le quali figura anche l'odierno ricorrente, con ruolo apicale di dirigente del "locale" di Cassano Ionio. Al Solimando sono altresì contestate, in sede cautelare, una serie di fattispecie delittuose (capi *sub* 13, 14, 16, 17, 18 e 19) aventi ad oggetto il traffico di armi.

2. Il difensore del Solimando ha proposto ricorso per cassazione avverso la su citata ordinanza, deducendo tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Violazione di legge per l'omessa dichiarazione di incompetenza territoriale del G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro, poiché i primi segni di operatività dell'associazione in esame non sono stati riscontrati nel territorio di Corigliano Calabro, dovendo anzi ritenersi, dalla lettura degli atti di indagine (scaturita dall'arresto avvenuto in Aprilia l'11 febbraio 2013 di un autotrasportatore di Policoro e dal relativo sequestro di un rilevante quantitativo di marijuana occultato in un carico di arance), ed in particolare dalle modalità, dai tempi e dai luoghi di esecuzione dei primi reati-fine contestati, che il distretto competente non sia quello di Catanzaro, ma quello di Potenza.

2.2. Violazioni di legge con riferimento agli artt. 267, 268 e 271 c.p.p., per la utilizzazione, nelle operazioni di intercettazione, di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura di Catanzaro, oltre che per l'assenza della necessaria

rogatoria alle autorità straniere, ed in particolare a quelle canadesi, poiché l'attività captativa era diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni transitanti ed elaborati sul territorio straniero, attraverso *server* ubicati tutti nel Canada; le autorità italiane, infatti, hanno notificato i decreti autorizzativi ad una società esterna – con sede legale in Italia – fornitrice di servizi della società madre canadese, che aveva ideato e sviluppato un programma di messaggistica istantanea attraverso cui, secondo l'impostazione accusatoria, gli indagati pianificavano il traffico di stupefacenti.

2.3. Vizi motivazionali riguardo alla effettiva presenza dell'organizzazione di cui all'art. 74 del su citato d.P.R. ed al ruolo che il Solimando vi avrebbe ricoperto, mancando tutti gli elementi tipici che permettono di ipotizzarne l'appartenenza. Non sono state rinvenute sostanze stupefacenti e non sono stati riscontrati rapporti particolari, incontri o scambi di s.m.s. con gli altri indagati. Anche in ordine ai reati-fine non sono emersi significativi elementi di riscontro del coinvolgimento dell'indagato nelle varie fasi di realizzazione delle azioni criminose, né sono stati individuati eventuali acquirenti o movimenti e disponibilità di denaro compatibili con gli importi cui si fa riferimento nel corso delle conversazioni oggetto di intercettazione. Dalla motivazione della decisione impugnata, peraltro, non è possibile comprendere se il linguaggio ed i termini utilizzati nelle conversazioni intercettate siano compatibili con transazioni aventi effettivamente ad oggetto sostanze stupefacenti. Imprecisi ed incerti, infine, devono ritenersi gli elementi indiziari individuati a sostegno delle ulteriori ipotesi delittuose oggetto di contestazione in sede cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Inammissibile, per aspecificità della relativa formulazione, deve ritenersi il primo motivo di doglianza, che si limita a contestare in punto di fatto, sulla base di assertive considerazioni circa il rilievo in astratto attribuibile a taluni dati estrapolati dal materiale investigativo, le ragioni giustificative ampiamente addotte dal Tribunale del riesame a sostegno delle proprie valutazioni in merito alla individuazione del territorio di Corigliano Calabro come luogo di costituzione ed operatività sia dell'associazione di stampo mafioso che di quella dedita al narcotraffico.

Al riguardo, pertanto, il Tribunale ha mostrato di fare buon governo della *regula iuris* delineata da questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 2, n. 22953

del 16/05/2012, dep. 12/06/2012, Rv. 253189; Sez. 2, n. 26763 del 15/03/2013, dep. 19/06/2013, Rv. 256650), secondo cui, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono la programmazione, la ideazione e la direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo il Tribunale del riesame dettagliatamente individuato, sulla base delle emergenze investigative, le diverse utenze cellulari nella disponibilità del ricorrente, ricostruendo i suoi spostamenti e spiegando, con argomentazioni specificamente illustrate ed immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede censurabili: a) che le operazioni di intercettazione sono avvenute in territorio italiano, tramite la registrazione dei dati nella memoria informatica centralizzata (*server*) installata nei locali della Procura di Catanzaro; b) che, infatti, i dati telematici delle captazioni riguardanti lo scambio di messaggi fra telefoni "Blackberry" con il sistema cd. "pin to pin" sono stati trasmessi in originale dalla società con sede in Italia direttamente sul *server* degli uffici della Procura, ove gli stessi si trovano attualmente custoditi, con possibilità di accesso e consultazione delle parti, a garanzia della genuinità della prova.

Nel caso di specie, dunque, è stata rispettata la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni, ossia che l'attività di registrazione - consistente, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti (Sez. Un., n. 36359 del 26/06/2008, dep. 23/09/2008, Rv. 240395).

Al riguardo, inoltre, deve ribadirsi il principio, più volte affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 7634 del 12/12/2014, dep. 19/02/2015, Rv. 262495; Sez. 1, n. 13972 del 04/03/2009, dep. 31/03/2009, Rv. 243138; v., inoltre, Sez. 4, n. 9161 del 29/01/2015, dep. 02/03/2015, Rv. 262441), secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura dell'istradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, delle quali è certo che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale)



non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, poichè in tal modo tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre il ricorso alle forme dell'assistenza giudiziaria all'estero è necessario unicamente per gli interventi da compiersi all'estero, per l'intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero.

3. Parimenti inammissibili devono ritenersi le doglianze oggetto del terzo motivo di ricorso, poichè la gravità del panorama indiziario, già puntualmente illustrata dal G.i.p. nel provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, è congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia il provvedimento impugnato, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio.

Nell'apprezzamento dei diversi tasselli del quadro indiziario, costituito non solo dalle univoche risultanze delle attività d'intercettazione telefonica e telematica, ma anche da numerosi sequestri di ingenti quantitativi di stupefacente, dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e dai servizi di osservazione svolti dagli organi di P.G. – che hanno puntualmente ricostruito le attività, la rete di contatti internazionali e i vari spostamenti dell'indagato - l'ordinanza impugnata ha puntualmente esaminato le obiezioni difensive (v. pagg. 6-26), disattendendole sulla base di una serie di elementi motivatamente ritenuti sintomatici della partecipazione del ricorrente, in posizione apicale, ad un'associazione dedita all'importazione nel territorio nazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di varia natura (cocaina, eroina e marijuana), che è risultata essere promossa, diretta ed organizzata da una serie di persone (oltre al ricorrente, Luigi Abbruzzese, Nino Salvatore Ginese e Antonio Abbruzzese) ritenute intranee ad una parallela associazione di stampo 'ndranghetistico, detta degli "Abruzzese", operante in Cassano Ionio e nei territori limitrofi.

Di tali organizzazioni, in particolare, i Giudici di merito hanno analiticamente ricostruito i vertici, il permanente fondamento strutturale, gli elementi costitutivi, la disponibilità di armi micidiali e le modalità di coinvolgimento nella realizzazione dei diversi reati-fine, ponendone in rilievo sia le numerose forme di manifestazione, che il *modus operandi*, unitamente alla centralità del ruolo di comando svolto dal ricorrente all'interno di entrambi i contesti associativi,



nell'impartire direttive ai sodali, nell'intrattenere una vasta rete di contatti sul mercato internazionale degli stupefacenti, nel programmare le importazioni di ingenti quantitativi di marijuana e di cocaina, nel condurre personalmente le trattative - avvalendosi di fidati collaboratori nelle transazioni inerenti le attività proprie del settore del narcotraffico internazionale (ad es., riguardo all'acquisto e all'importazione di cocaina dal Paraguay) - e, in definitiva, nella direzione del controllo monopolistico dell'offerta di stupefacenti sull'intera provincia di Cosenza.

4. A fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze investigative, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, né ha soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze procedimentali, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è sottoponibile al sindacato di questa Suprema Corte.

Al riguardo v'è da osservare, peraltro, che l'ordinamento non conferisce a questa Suprema Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto d'indagine, nè la investe di alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del tribunale chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni *de libertate*. Il controllo di legittimità, pertanto, è circoscritto esclusivamente alla verifica dell'atto impugnato, al fine di stabilire se il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro di carattere negativo, la cui contestuale presenza, come avvenuto nel caso in esame, rende l'atto per ciò stesso insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza nel testo di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (da ultimo, v. Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.

La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p. .

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p. .

Così deciso in Roma, lì, 22 settembre 2015

Il Consigliere estensore

dr. Gaetano De Amicis

Il Presidente

dr. Antonio Agrò

